Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 giugno 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 843-184 841-737 866 144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 maggio 1961, n. 455.

Modificazione dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, sulla disciplina della concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, è sostituito dal seguente:

« Un impiegato dell'Amministrazione postelegrafonica con qualifica non superiore a quella di consigliere di 1ª classe, o di segretario capo o equiparata, assumerà le funzioni di segretario ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — SPALLINO — TAVIANI — JERVOLINO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

LEGGE 21 maggio 1961, n. 456.

Autorizzazione all'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento, con le agevolazioni fiscali e con il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Istituto bancario San Paolo di Torino, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, in atto facoltizzato ad esercitare il credito fondiario nelle provincie in cui ha proprie dipendenze, è autorizzato a compiere nelle provincie stesse, per mezzo della propria Sezione « Credito fondiario », le operazioni di credito agrario di miglioramento previste dall'articolo 3 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni.

Art. 2.

A fronte delle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui all'articolo precedente, la Sezione « Credito fondiario » dell'Istituto bancario San Paolo di Torino potrà emettere cartelle fondiarie in conformità delle disposizioni vigenti in materia di credito fondiario.

L'ammontare complessivo delle cartelle fondiarie di cui al comma precedente non potrà superare il limite massimo di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, rapportato allo speciale Fondo di garanzia che, in aggiunta al patrimonio della Sezione esistente alla data di pubblicazione della presente legge, l'Istituto bancario San Paolo di Torino dovrà all'uopo istituire presso la Sezione predetta, costituendo le operazioni di credito agrario di miglioramento in separata gestione amministrativo-contabile.

Art. 3.

Agli articoli 13, 21 e 22 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il penultimo comma dell'articolo 13, modificato con le leggi 7 aprile 1938, n. 378, 17 novembre 1950, numero 1095, 24 febbraio 1953, n. 101, e 13 marzo 1953, n. 208, è integrato con la seguente nuova alinea: « La Sezione di credito fondiario dell'Istituto bancario San Paolo di Torino è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento nelle provincie in cui l'Istituto bancario San Paolo di Torino ha proprie dipendenze ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 13, aggiunto con la legge 7 aprile 1938, n. 378, e modificato con le leggi 17 novembre 1950, n. 1095, e 24 febbraio 1953, n. 101, è modificato come segue: « La Banca nazionale dell'agricoltura, la Cassa di risparmio di Calabria, la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le

provincie siciliane, la Sezione autonoma di credito agrario di miglioramento dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige e la Sezione di credito fondiario dello Istituto bancario San Paolo di Torino potranno compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le modalità ed entro il limite massimo di somma che saranno stabilite dagli Organi di vigilanza sulle aziende di credito ».

Nel secondo comma dell'articolo 21, modificato dal regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 287, e dalle leggi 7 aprile 1938, n. 378, 17 novembre 1950, n. 1095, 24 febbraio 1953, n. 101, e 13 marzo 1953, n. 208, dopo le parole: « La Cassa di risparmio di Calabria » sono aggiunte le seguenti: « La Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento dell'Istituto per lo esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige e la Sezione di credito fondiario dell'Istituto bancario San Paolo di Torino ».

Nel secondo comma dell'articolo 22, modificato con le leggi 7 aprile 1938, n. 378, 17 novembre 1950, n. 1095, 24 febbraio 1953, n. 101, e 13 marzo 1953, n. 208, dopo le parole: « Dalla Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige », sono aggiunte le seguenti: « ed alla Sezione di credito fondiario dell'Istituto bancario San Paolo di Torino ».

Art. 4.

Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno approvate le modifiche allo statuto dello Istituto bancario San Paolo di Torino conseguenti all'emanazione della presente legge.

Con lo stesso decreto sarà stabilito l'ammontare dello speciale Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, secondo comma, della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI — GONELLA — TRABUCCHI — PELLA — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 21 maggio 1961, n. 457.

Determinazione del contributo statale alle spese del comune di Catanzaro per il servizio dei locali e mobili degli uffici giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le maggiori spese derivanti dalla determinazione del canone di fitto dei locali risultati dalla sopraelevazione del palazzo di giustizia di Catanzaro nonchè dalla manutenzione degli stessi, il contributo di lire 6.000.000, corrisposto dallo Stato al suddetto Comune in base alla tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n. 392, e modificata dall'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è aumentato a lire 10.700.000.

Art. 2.

L'aumento di cui al precedente articolo sarà corrisposto dal 25 marzo 1955, data di consegna dei locali al comune.

Art. 3.

Per la corresponsione a tutto il 30 giugno 1961 della maggiorazione prevista dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 25.702.145 da stanziare nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1960-61.

Art. 4.

Alla copertura della spesa di lire 25.702.145, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà riducendo dello stesso importo il fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — GONELLA — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 28 maggio 1961, n. 458.

Trattamento di pensione per i dipendenti delle ferrovie dello Stato esonerati dal servizio in base ai regi decreti 28 gennaio 1923, nn. 143 e 153.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai dipendenti delle ferrovie dello Stato esonerati dal servizio in base ai regi decreti 28 gennaio 1923, numeri 143 e 153, ai quali, all'atto dell'esonero, erano valutabili 10 anni di servizio utile a pensione in forza delle disposizioni vigenti al momento dell'esonero stesso, spetta, a loro domanda, che dovrà pervenire agli uffici dell'Amministrazione ferroviaria entro il termine perentorio di 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il trattamento di pensione previsto dal

testo unico approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229 e relative norme di applicazione, o dal regio decreto 2 ottobre 1923, n. 2529, e loro successive modificazioni.

Art. 2.

In caso di decesso dell'interessato, la domanda potrà essere presentata, entro il termine indicato dall'articolo precedente, dagli aventi diritto alla pensione di riversibilità.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà nei limiti dei normali stanziamenti destinati al « Fondo pensioni », iscritti nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — SPATARO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1961, n. 459.

Sostituzione dell'articolo 5 dello statuto della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Spedalieri » di Catania.

N. 459. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene sostituito l'art. 5 dello statuto della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Spedalieri » di Catania.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1961, n. 460.

Modificazioni allo statuto della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

N. 460. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, viene ulteriormente modificato lo statuto della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni e le malattie della gente di mare.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 2. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1961.

Tabella « A/Import » Elenco di merci la cui importazione è sottoposta ad autorizzazione ministeriale.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, recante norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, numero 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 giugno 1956, n. 138, recante norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 18 giugno 1958, n. 144, concernente le nuove tabelle di cui al decreto ministeriale 6 giugno 1956, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 29 dicembre 1958, n. 313, recante modificazioni al decreto ministeriale 6 giugno 1956;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, che approva la nuova tariffa dei dazi doganali di importazione, secondo la nomenclatura di cui alla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976, e relative disposizioni preliminari;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 16 agosto 1960, n. 199, concernente le denunce e benestare all'importazione ed all'esportazione e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 29 novembre 1960, n. 292, concernente la nuova tabella « A/Import »;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 23 marzo 1961, n. 74, concernente annotazione alla tabella « A/Import »;

Ritenuta la necessità di aggiornare la tabella « A/Import » annessa al predetto decreto ministeriale 14 novembre 1960;

Decreta:

Art. 1.

Le dogane sono autorizzate a consentire direttamente l'importazione definitiva di tutte le merci non com-

prese nell'annessa tabella « A/Import » originarie e provenienti dai Paesi indicati nella tabella stessa.

Qualora il Paese di origine sia diverso dal Paese di provenienza delle merci, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 2.

Le importazioni di cui al precedente articolo debbono essere regolate, agli effetti valutari, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia e sono subordinate all'osservanza delle formalità previste dal decreto ministeriale 8 luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 1960, n. 199, relativo alle denunce e benestare all'importazione ed all'esportazione e successive modificazioni.

Le importazioni sono inoltre soggette all'osservanza delle vigenti norme concernenti i visti, le certificazioni ed i controlli di pubbliche Amministrazioni o di determinati Enti in ordine alle specifiche finalità delle relative disposizioni.

Restano ferme le norme in base alle quali le importazioni di talune merci sono riservate a pubbliche Amministrazioni o a determinati Enti.

Art. 3.

Quando le importazioni di cui all'art. 1 riguardano merci per le quali è prevista l'agevolezza della temporanea importazione, è conferita alle dogane la facoltà di consentire direttamente anche l'importazione temporanea delle merci stesse, purchè essa sia effettuata per gli scopi previsti dalle relative concessioni ed alle condizioni valutarie e di riesportazione stabilite in materia.

Le dogane sono autorizzate a consentire direttamente sotto l'osservanza delle prescritte formalità valutarie, la trasformazione in importazioni definitive delle predette importazioni temporanee.

Art. 4.

Il decreto ministeriale 14 novembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 29 novembre 1960, n. 292, modificato con decreto ministeriale 14 marzo 1961, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 17 maggio 1961

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

TABELLA « A/IMPORT »

Elenco delle merci la cui importazione dai seguenti Paesi è sottoposta ad autorizzazione particolare: Bolivia - Brasile - Canadà - Cile - Colombia - Corea del Sud - Costa Francese dei Somali - Costarica - Cuba - Dominicana (Repubblica) - Equatore - Filippine - Formosa - Guatemala - Haiti - Honduras (Repubblica) - Libano - Liberia - Messico - Nicaragua - Panama - Paraguay - Perù - Salvador (El) - Siria (provincia della R.A.U.) - Stati Uniti d'America (U.S.A.) e dipendenze - Uruguay - Venezuela.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	Cap. 2. *Carni e frattaglie commestibili*
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (escluso il fegato), freschi, refrigerati o congelati.
	Cap. 4. *Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale*
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati.
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati.
04.04	Formaggi e latticini.
04.06	Miele naturale.
	Cap. 8. *Frutta commestibili; scorze di agrumi e di meloni.*
08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocati, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:
b	altri:
ex 1)	datteri, *eccetto* quelli confezionati in imballaggi di peso lordo di grammi 500 o meno.
08.03	Fichi, freschi o secchi:
b	altri:
ex 2)	secchi, *eccetto* quelli confezionati in imballaggi di peso lordo di grammi 500 o meno.
08.04	Uve, fresche o secche:
b	altre:
1)	fresche:
beta)	da vino;
2)	secche.
	Cap. 10. *Cereali.*
10.01	Frumento, compreso quello segalato (1).
10.02	Segala (2).
ex 10.03	Orzo, *eccetto* orzo distico (3).
10.05	Granturco (4).
ex 10.07	Sorgo.

(1) L'importazione del frumento, compreso quello segalato, è soggetta alla disciplina stabilita dall'art. 4 del regio decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1273, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 223. La medesima disciplina si applica al frumento perlato e al frumento decorticato, anche spezzato, classificati alla voce doganale 11.02 *e*.

(2) L'importazione della segala destinata all'alimentazione del bestiame è consentita direttamente dalle dogane.

(3) L'importazione dell'orzo è consentita direttamente dalle dogane limitatamente al periodo 1° novembre-30 aprile.

(4) L'importazione del granturco è consentita direttamente dalle dogane limitatamente al periodo 1° gennaio-30 giugno.

Cap. 11.

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
11.01-*a*	Farina di frumento.
c	Farina di segala (1)
ex-*h*	Farina di sorgo.
11.02-*a*	Semole e semolini.

Cap. 12.

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
12.04	Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero:
a	barbabietole:
ex 2)	altre, *eccetto* quelle destinate alla fabbricazione dei surrogati del caffè.
12.08-*a*	Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate.

Cap. 15.

Grassi e oli (animali e vegetali); prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi; grasso d'oca e di altri volatili, pressato, o fuso.
15.07-*a*	Olio di lino crudo.
c	Olio di soia.
15.09	Degras.
15.10-*a*	Oli acidi di raffinazione, compresi gli oli vegetali fluidi o concreti, diversi dall'olio di oliva e dall'olio di palma, contenenti più del 50 per cento, ma meno dell'85 per cento, di acidi liberi, calcolati come acido oleico.
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:
a	morchie o fecce d'olio; terre e carboni decoloranti impregnati di sostanze grasse;
ex *b*	paste di saponificazione, *eccetto* quelle residuate dalla lavorazione dell'olio greggio di oliva in temporanea importazione per la purificazione.

Cap. 17.

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
17.01	Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido.
17.02-*a*	Sciroppo di saccarosio.
ex 17.03	Melassi, anche decolorati, *eccetto* quelli destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffè e dei foraggi melassati.
ex 17.05	Melassi aromatizzati o coloriti, *eccetto* quelli destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffè e dei foraggi melassati.

Cap. 19.

Preparazioni a base di cereali, di farine o di fecole; prodotti della pasticceria.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
19.02-*a*, ex 3 *beta*)	Miscele di farine di qualsiasi tipo e zucchero.
19.03	Paste alimentari.

(1) L'importazione della farina di segala destinata alla alimentazione del bestiame è consentita direttamente dalle dogane.

Cap. 20.

Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
ex 20.05	Paste di datteri, di fichi secchi e di uva secca, anche mescolate con paste di altre frutta.
ex 20.07	Succhi di frutti (compresi i mosti di uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri, *eccetto* succhi di pompelmo e di ananas.

Cap. 22.

Bevande, liquidi alcolici ed aceti.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
22.04	Mosti di uva parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole.
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle).

Cap. 25.

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
ex 25.01	Salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola; cloruro di sodio puro.
25.03	Zolfi di ogni specie, escluso lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale:
b	altri.

Cap. 28.

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
28.01-*d*	Iodio.
28.02	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale.
28.34	Ioduri e ossiioduri; iodati e periodati.

Cap. 29.

Prodotti chimici organici.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
29.02	Derivati alogenati degli idrocarburi:
a	derivati alogenati degli idrocarburi aciclici saturi:
5)	ioduro di metile;
6)	ioduro di etile e altri ioduri;
11)	diioduro di metilene;
12)	iodoformio e altri poliioduri;
b	derivati alogenati degli idrocarburi aciclici non saturi:
3)	ioduri.
29.16-*a* 4) *alfa*)	Acido citrico.
a-4) *beta*) I)	Citrato di calcio greggio.
29.34-*a*	Piombo tetraetile.

Cap. 33.

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta e cosmetici

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
33.01	Oli essenziali (deterpenati o non); essenze concrete o assolute; resinoidi:
a	oli essenziali non deterpenati, essenze concrete o assolute:
1)	di agrumi;
b	oli essenziali deterpenati:
1)	di agrumi.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
ex 33.04	Miscugli di due o più sostanze odorifere, naturali o artificiali, e miscugli a base di una o più di queste sostanze (comprese le semplici soluzioni in un alcole), costituenti materie prime per la profumeria, l'alimentazione o altre industrie, a base di essenze di agrumi.
	Cap. 36.
	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili.
ex 36 01	Polveri da sparo, *eccetto* polveri da caccia.
36.02	Esplosivi preparati.
	Cap. 38.
	Prodotti vari delle industrie chimiche
38.14-a	Preparazioni antidetonanti a base di piombo tetraetile.
	Cap. 45.
	Sughero e suoi lavori.
45 01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato.
45.02	Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli.
	Cap. 58.
	Tappeti ed arazzi, velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, nastri, passamaneria, tulli; tessuti a maglie annodate (reti); pizzi e guipures; ricami.
58.08	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci.
58.09	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi:
a	tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti),
b	pizzi:
1)	a macchina.
	Cap. 61.
61.03-ex a; 61.04-b ex 1);	*Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario, di tessuto.*
61 05-ex a;	
61 06-ex a;	Cap. 62.
61.07-ex a; 61.08-ex a;	*Altri manufatti confezionati di tessuti.*
61.09-ex a; 61.10-ex a; 61.11-ex a; 62 01-ex a; 62.02-ex a; 62.05-ex a;	Oggetti pronti per l'uso, ottenuti direttamente alla tessitura, o che possono essere utilizzati dopo essere stati separati con semplice taglio, di tulli, di tulli-bobinots, di tessuti a maglie annodate (reti), operati, o di pizzi a macchina.
	Cap. 71.
	Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), e simili; metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia.
71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi o semilavorati:
b	altri:
2)	laminati o trafilati, anche a superficie lavorata:
alfa)	barre e profilati di sezione piena;

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
beta)	lamiere, fogli, nastri, lamette e fili:
I)	tirati per passamaneria;
ex II)	altri, *eccetto* lamine di oro in leghe speciali per dentisti;
gamma)	tubi, canne e barre cave, compresi i tubi ottenuti per saldatura;
ex 3)	battuti in fogli o nastri sottili; in polvere, anche impalpabile, *eccetto* nastro sottilissimo d'oro per dorare a vero con impressioni a caldo, accoppiato a rotoli di film:
4)	canutiglie, pagliuzze, lustrini e simili;
5)	pezzi fusi, stampati o imbutiti, greggi.
71.12	Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:
a	abbozzi e loro parti:
3)	di oro, compreso l'oro platinato con strato ricoprente non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino inferiore a 4 per mille;
b	altri:
2)	non nominati, comprese le perle fini incastonate o montate:
delta)	di oro, anche platinato con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino inferiore a 4 per mille.
71.13	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:
ex a	abbozzi e loro parti, di oro;
b	altri:
4)	di oro, anche platinato con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino inferiore a 4 per mille.
71.14	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:
ex a	abbozzi e loro parti, di oro;
b	altri:
4)	di oro, anche plantinato con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino inferiore a 4 per mille.
	Cap. 84.
	Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici.
84.35	Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche, mettifogli, piegatrici ed altri apparecchi ausiliari per la stampa:
a	tipografiche a pressione di piano;
b	tipografiche piano-cilindriche in bianco ad un colore;
d	rotative litografiche:
ex 1)	ad un colore, *eccetto* duplicatori « Offset » per ufficio;
ex 2)	altre, *eccetto* le rotative « Offset » a due o più colori;
ex f	non nominati, *eccetto* macchine rotative a rotocalco da bobina per la stampa di giornali o di altre pubblicazioni periodiche;
ex g	parti e pezzi staccati, *eccetto* quelli relativi ai duplicatori « Offset » per ufficio.
84.40-f 2)	Macchine ed apparecchi per la stampa della carta da parati e della carta da imballaggio.
84.40-ex h;	Parti e pezzi staccati di macchine ed apparecchi per la stampa della carta da parati e della carta da imballaggio, *eccetto* i cilindri incisi.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	Cap. 87. *Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri.*
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci.
87.03	Autoveicoli per usi speciali, diversi dal trasporto propriamente detto, quali autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna, autopompe, scale automobili, auto-spazzatrici, spazzaneve automobili, autoveicoli spanditori, gru-automobili, autoveicoli proiettori, autocarri-officina, autovetture radiologiche e simili.
ex 87.04	Telai degli autoveicoli compresi nelle voci n. 87.02 e n. 87.03, con motore.
ex 87.05	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci n. 87.02 e n. 87.03, comprese le cabine.
87.07	Autocarrelli di manutenzione (portatori, trattori, stivatori e simili) azionati da qualsiasi motore; loro parti e pezzi staccati:
ex *a*	carrelli per il trasporto di merci, azionati da motori elettrici e muniti di un dispositivo per il sollevamento della loro piattaforma di carico;
ex *b*	carrelli per il trasporto di merci, azionati da motori a scoppio o a combustione interna e muniti di un dispositivo per il sollevamento della loro piattaforma di carico.
87.09	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente:
ex *a*	motocicli, motocarrozzette, motorette (scooters), *eccetto* motocicli di peso superiore a kg. 170 netti;
c	carrozzette:
1)	per motocicli.
87.12-*a*	Parti, pezzi staccati ed accessori di motocicli, di motocarrozzette e di motorette (scooters).
	Cap. 93. *Armi e munizioni.*
93.07	Proiettili e munizioni, comprese le mine; parti e pezzi staccati, compresi le pallottole, i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce: parti e pezzi staccati.

Elenco delle merci a dogana la cui importazione è però sottoposta ad autorizzazione particolare quando ricorrano le circostanze o condizioni appresso indicate:

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
73.24	Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti, usati, oppure nuovi ma in cattive condizioni di manutenzione.
84.08-*f* 1) 85.01-*a* 1) *da* 92.01 *a* 92.11 92.12-*a* 2) *b* 92.13-*a* *b* 2) *c* 2) *d*	Strumenti musicali, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e congegni relativi, loro parti ed accessori, usati (anche se ricostruiti o rimessi a nuovo con evidenti adattamenti, riconfezionamenti, ecc.), oppure nuovi ma in cattivo stato di conservazione per cause varie (come, ad esempio, ossidazione, danneggiamenti per urto o per rotture che ne inficiano l'efficienza).
84.62-*a*	Cuscinetti a sfere usati, oppure nuovi ma presentati in imballaggi non originali o, comunque, in condizioni imperfette, o che presentino segni evidenti di scondizionamento, umidità, ecc.
87.01-*b*	Trattori usati, oppure nuovi ma in cattive condizioni di manutenzione.
87.06-*b*	Parti, pezzi staccati ed accessori di autoveicoli, usati (anche se ricostruiti o rimessi a nuovo con evidenti adattamenti, riconfezionamenti, ecc.), oppure nuovi ma in cattivo stato di conservazione per cause varie (come, ad esempio, ossidazione, danneggiamenti per urto o per rotture che ne inficiano l'efficienza).
97.04-*a, d*	Giuochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, bigliardi da tavolo, giuochi da sala o per case da giuoco, « roulettes » e simili, usati (anche se ricostruiti o rimessi a nuovo con evidenti adattamenti, riconfezionamenti, ecc.), oppure nuovi ma in cattivo stato di conservazione per cause varie (come, ad esempio, ossidazione, danneggiamenti per urto o per rotture che ne inficiano l'efficienza).
	Macchinari ed apparecchi in genere usati, oppure nuovi ma in cattive condizioni di manutenzione.

(3267)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1961.

Integrazione della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Imperia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;

Vista la legge 12 luglio 1951, n. 560;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1560;

Vista la deliberazione n. 39 del 17 marzo 1961, con la quale la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Imperia ha proposto, ai sensi dell'art. 1 della citata legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che della Giunta medesima vengano chiamati a far parte anche i rappresentanti del settore floricolo per la preminente importanza ch'esso riveste nella economia di quella Provincia;

Considerata la fondatezza dei motivi addotti dalla predetta Giunta a sostegno della proposta;

Decreta:

Art. 1.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Imperia, è integrata con due membri scelti, rispettivamente, nei settori del commercio floricolo e della produzione floricola specializzata.

Art. 2.

Alla nomina dei membri indicati nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 maggio 1961

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
MICHELI

p. *Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste*
SOLARI

(3420)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 31 maggio 1961.
Proroga della gestione commissariale del comune di Palma Campania.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 marzo 1961, è stato sciolto il Consiglio comunale di Palma Campania e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il dott. Giovanni Orefice, consigliere presso la Prefettura di Napoli.

Alla scadenza del periodo di tre mesi previste dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, la situazione del comune di Palma Campania è tale da richiedere che l'Amministrazione straordinaria venga prorogata.

Infatti il commissario straordinario ha in corso l'adozione di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi, tra i quali l'assestamento della finanza comunale, il perfezionamento di importanti pratiche concernenti l'esecuzione di opere pubbliche, l'espletamento di concorsi per la copertura dei posti vacanti di ingegnere e vice segretario, nonchè l'appalto del servizio della nettezza urbana, e sarebbe sommamente pregiudizievole per gli interessi dell'Amministrazione civica la cessazione della gestione commissariale.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna, si è provveduto a prorogare la gestione predetta, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Napoli, addì 31 maggio 1961

Il prefetto: SPASIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 marzo 1961, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Palma Campania e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il dott. Giovanni Orefice, consigliere di questa prefettura;

Considerato che, venendo a scadere il termine di tre mesi stabilito per la durata della gestione commissariale dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario, per motivi amministrativi, che la gestione commissariale venga prorogata, ai sensi del secondo comma della citata disposizione di legge, per consentire al commissario di condurre a termine la sistemazione dei vari servizi comunali;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Palma Campania, affidata al dott. Giovanni Orefice, con decreto del Presidente della Repubblica del 2 marzo 1961, è prorogata a termini di legge.

Napoli, addì 31 maggio 1961

Il prefetto: SPASIANO

(3436)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito in destra del fiume « Fiume », in comune di Fiume Veneto (Udine).

Con decreto 11 febbraio 1961, n. 55, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno in sponda destra del fiume « Fiume », segnato nel catasto del comune di Fiume Veneto (Udine), al foglio n. 8, mappali n. 354 (Ha. 0.11.20) e 355 (Ha. 0.07.50), di complessivi Ha. 0.18.70, ed indicato nella planimetria rilasciata il 3 febbraio 1956, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Udine, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3277)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il fiume Bacchiglione, in comune di Padova.

Con decreto 23 febbraio 1961, n. 144, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo il fiume Bacchiglione, segnato nel catasto del comune di Padova, sezione *F*, foglio n. 5, mappale n. 995½, di Ha. 0.00.50, ed indicato nella planimetria rilasciata il 15 novembre 1956, in scala 1:1000, dall'Ufficio tecnico erariale di Padova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3278)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito in sponda sinistra del torrente Arda, in comune di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).

Con decreto 23 febbraio 1961, n. 165, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito in sponda sinistra del torrente Arda segnato nel catasto del comune di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), al foglio n. 38, mappale n. 341 parte, di mq. 260, ed indicato nella planimetria rilasciata il 30 novembre 1960, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Piacenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3279)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Buseto Palizzolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1961, registro n. 13 Interno, foglio n. 274, l'Amministrazione comunale di Buseto Palizzolo (Trapani) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 13.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3450)

Autorizzazione al comune di Lentini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1961, registro n. 13 Interno, foglio n. 268, l'Amministrazione comunale di Lentini (Siracusa) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 51.660.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3451)

Autorizzazione al comune di Favignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1961, registro n. 13 Interno, foglio n. 273, l'Amministrazione comunale di Favignana (Trapani) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 19.980.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3452)

Autorizzazione al comune di Marsala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 1° marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1961, registro n. 13 Interno, foglio n. 272, l'Amministrazione comunale di Marsala (Trapani) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 920.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3453)

Autorizzazione al comune di Valderice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1961, registro n. 13 Interno, foglio n. 271, l'Amministrazione comunale di Valderice (Trapani) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 63.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3454)

Autorizzazione al comune di Carpanzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1961, registro n. 14 Interno, foglio n. 20, l'Amministrazione comunale di Carpanzano (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.085.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3455)

Autorizzazione al comune di Civita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1961, registro n. 14 Interno, foglio n. 21, l'Amministrazione comunale di Civita (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.800.000, per la copertura del disavano economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3456)

Autorizzazione al comune di Grisolia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1961, registro n. 14 Interno, foglio n. 22, l'Amministrazione comunale di Grisolia (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3457)

Autorizzazione al comune di Gioia del Colle ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1961, registro n. 13 Interno, foglio n. 156, l'Amministrazione comunale di Gioia del Colle viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di lire 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3460)

Autorizzazione al comune di San Procopio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1961, registro n. 14 Interno, foglio n. 31, l'Amministrazione comunale di San Procopio (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 15.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3458)

Autorizzazione al comune di Alghero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1961, registro n. 13 Interno, foglio n. 310, l'Amministrazione comunale di Alghero viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 70.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3459)

Autorizzazione al comune di Comiso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1961, registro n. 13 Interno, foglio n. 262, l'Amministrazione comunale di Comiso viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 60.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3461)

Autorizzazione al comune di Placanica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1961, registro n. 13 Interno, foglio n. 313, l'Amministrazione comunale di Placanica (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 13.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3462)

Autorizzazione al comune di Petralia Soprana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1961, registro n. 13 Interno, foglio n. 319, l'Amministrazione comunale di Petralia Soprana (Palermo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.230.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3463)

Autorizzazione al comune di San Cipirello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1961, registro n. 14 Interno, foglio n. 28, l'Amministrazione comunale di San Cipirello (Palermo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.580.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3464)

Autorizzazione al comune di Valledolmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 23 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1961, registro n. 14 Interno, foglio n. 27, l'Amministrazione comunale di Valledolmo (Palermo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3465)

Autorizzazione al comune di Monterosso Almo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 7 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1961, registro n. 13 Interno, foglio n. 317, l'Amministrazione comunale di Monterosso Almo (Ragusa) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 18.330.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3466)

Autorizzazione al comune di Ittiri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 31 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1961, registro n. 13 Interno, foglio n. 307, l'Amministrazione comunale di Ittiri (Sassari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3467)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 131

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 giugno 1961

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	627,625
1 Franco svizzero	143,725
1 Corona danese	89,59
1 Corona norvegese	86,592
1 Corona svedese	120,18
1 Fiorino olandese	172,747
1 Franco belga	12,417
1 Franco nuovo (N.F.)	126,67
1 Lira sterlina	1731,35
1 Marco germanico	156,322
1 Scellino austriaco	23,872
1 Escudo Port.	21,595

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per titoli ed esami a due posti di ingegnere ed architetto urbanistico in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 27 luglio 1941, n. 790, modificato con regio decreto 18 ottobre 1942, n. 1419, concernente l'istituzione del ruolo degli architetti e degli ingegneri urbanistici del Corpo del genio civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Ritenuto che può essere bandito un concorso per titoli ed esami a due posti di architetto ed ingegnere urbanistico in prova nella carriera tecnica direttiva del Genio civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di ingegnere ed architetto urbanistico in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva del Genio civile.

Fra i titoli saranno valutati le pubblicazioni, i progetti e gli studi inerenti ai problemi urbanistici e la specializzazione in architettura arborea.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

1) laurea in architettura;
2) laurea in ingegneria civile, sottosezione edile;
3) laurea in ingegneria civile per coloro che la conseguirono prima dell'anno accademico (1936-1937) purchè forniti del diploma della scuola di perfezionamento in urbanistica.

Inoltre gli aspiranti devono essere in possesso del diploma comprovante di aver superato l'esame di stato della professione in architettura, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;
d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) che nulla risulta a suo carico sul certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;
f) il possesso di uno dei titoli di studio previsti nell'art. 2;
g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio di residenza sia avvenuto da meno di un anno;
i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età indicato nel successivo art. 4 dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al medesimo art. 4.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè di quelle con firma non autenticata o non recanti il visto ai sensi dei precedenti commi.

Alla domanda di partecipazione al presente concorso dovranno, inoltre, essere allegati:

certificato di laurea in architettura od in ingegneria civile, sottosezione edile, con l'indicazione dei voti riportati nell'esame del corso di studio e nell'esame di laurea;

ogni altro titolo che intendono far valere;

esposizione in carta semplice, in sei copie, dell'attività professionale, scientifica ed eventualmente didattica del concorrente;

elenco in carta semplice, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che vengono presentate.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso;

4) essere in possesso del titolo di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto i 21 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel quale caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943; per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine e da territori esteri;

c) per gli alto-atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed, inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

2) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età.

3) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

4) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra e per servizio o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Modadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra nonchè per i capi di famiglia numerosa, detto limite di età è elevato a 39 anni;

5) ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1949, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, il limite massimo di età è aumentato, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e nei confronti degli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè non sia superato complessivamente il 40° anno di età;

6) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 7.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di 4 prove scritte e di una orale nelle materie tecniche elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quelo in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà effisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto in quella orale, nonchè del voto conseguito nella valutazione dei titoli.

Art. 9.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 100, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lett. *b*) *c*) *d*) *e*) *f*) e *g*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina o dell'elevazione del limtie massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

b) gli alto-atesini di cui alla lettera *c*) dell'art. 4 i documenti di rito;

c) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

d) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

e) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241, e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93 a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Or. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/O.M. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

f) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

g) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

h) i mutilati e gli invalidi per servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

i) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, oppure per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per servizio la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile; attestante che il genitore fruisce di pensione;

m) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

n) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

p) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione

prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

q) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

r) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 100.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato della competente autorità israelitica;

s) gli assistenti universatari di cui al n. 5 dell'art. 4 un certificato del rettore dell'Università;

t) i coniugati ed i vedovi con prole, lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta di almeno 7 figli viventi, computando tra essi anche i caduti di guerra;

u) i candidati che siano dipendenti non di ruolo, un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono.

Art. 12.

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni 30, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da lire 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) uno dei seguenti titoli di studio: *a*) diploma originale o copia autentica del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di architetto ovvero certificato di abilitazione provvisoria;

4) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 100, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune e recare l'attestazione degli effettuati accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 887.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare;

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

b) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva;

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 200, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) del precedente art. 12 e alla lettera *t*) dell'art. 11 debbono essree di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui agli articoli 11 e 12.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 14.

Dei documenti che saranno presentati o perveranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 16.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 17.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 14 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo, con lo stipendio di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 19.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova

Art. 18.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'articolo 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 19.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 aprile 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1961
Registro n. 23, foglio n. 356. — Izzi

PROGRAMMA DI ESAME

1) Prova grafica di composizione urbanistica-architettonica (10 ore);

2) Prova grafica su un tema di viabilità e traffico urbano (5 ore);

3) Svolgimento critico di un tema di carattere generale di natura urbanistica con eventuale aggiunta di grafici e schizzi (5 ore);

4) Svolgimento, scritto, di un tema relativo all'impostazione di problemi tecnologici, fognature ed altri impianti igienico-sanitari nello studio di un piano regolatore cittadino (5 ore);

5) Discussione orale sui temi precedentemente svolti, su argomenti inerenti ai temi di cui sopra e sulla materia urbanistica in generale.

Roma, addì 13 aprile 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 — ALLEGATO 2

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª. — SEDE

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . residente in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . n. . . . (1) chiede di essere ammesso al concorso n. . . . . . posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva del Corpo del genio civile.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè: . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) di essere in possesso del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (5);

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova scritta facoltativa di lingua . . . .

Data . . . .

Firma . . . . (7)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tali dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

(3049)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri precedenti decreti n. 4457 e n. 4458, del 18 novembre 1960, con i quali rispettivamente, è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le sedi relative alle vincitrici del concorso per numero nove posti di condotte ostetriche vacanti nella provincia di Sassari, alla data del 30 novembre 1959;

Considerato che a seguito di rinuncia delle ostetriche vincitrici sono rimasti vacanti e disponibili i posti nei comuni di Ittiri, Sassari (La Corte), Mores e San Francesco d'Aglientu;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere all'assegnazione dei predetti posti con le candidate che seguono vincitrici nell'ordine di graduatoria, le quali interpellate a norma di legge hanno fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Alle ostetriche sottoelencate sono assegnate le condotte a fianco di ciascuna indicate:

1) Papini Bruna: Ittiri;
2) Preziosi Lina: Sassari (La Corte);
3) Cesari Graziella: Mores;
4) Impagliazzo Silvia: San Francesco d'Aglientu.

Le predette ostetriche dovranno assumere servizio entro quindici giorni dalla data in cui avranno avuto legale comunicazione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Sassari, addì 26 maggio 1961

Il medico provinciale: FADDA

(3343)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Imperia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1641 in data 29 aprile 1961, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetriche condotte vacanti al 30 novembre 1960, nel Consorzio ostetrico di Airole-Olivetta San Michele e nella condotta ostetrica di Baiardo;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del dottor Natale Caruso, segretario della predetta Commissione, che è stato trasferito ad altra sede;

Vista la designazione fatta dalla Prefettura di Imperia con nota n. 1622, Divisione V, in data 29 maggio 1961;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Mario La Rocca, consigliere di prefettura, è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso per posti, vacanti di ostetriche condotte nella provincia di Imperia al 30 novembre 1960, in sostituzione del dott. Natale Caruso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Imperia e di questo Ufficio.

Imperia, addì 5 giugno 1961

Il medico provinciale: TRILLO

(3425)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto 30 dicembre 1960, n. 2589, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto 1° febbraio 1961, n. 140, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del prof. Benigno Baroni che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il prof. dott. Manlio Piazza, libero docente in patologia speciale, chirurgica e propedeutica clinica, primario chirurgo dell'ospedale civile di Tolentino, è nominato componente della Commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1960, in sostituzione del prof. dott. Benigno Baroni.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove di esame si svolgeranno presso l'ospedale civile di Tolentino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e della Prefettura.

Macerata, addì 5 giugno 1961

Il medico provinciale: BORROMEI

(3424)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.